

Modello Organizzativo L.231

Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 - Orthofix S.r.l.

PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto e il Modello.

Orthofix S.r.l. (o "**la Società**") intende portare a conoscenza dei terzi che abbiano intrattenuto o intratterranno rapporti commerciali con la medesima i Principi, di seguito sintetizzati, del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Modello**"). Si ricorda, in proposito, che, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (il "**Decreto**"), adeguando di fatto la normativa italiana in materia ad alcune convenzioni internazionali cui il Paese aveva aderito in precedenza: i) Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; ii) Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1996 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri; iii) Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per reati tassativamente elencati (da ora i "**Reati**") e commessi in Italia e/o all'estero da soggetti operanti per conto dell'Ente medesimo, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo.

Il Modello – conformemente alle Linee Guida di Confindustria aggiornate al 2014 - ha, fin dalla sua originaria adozione, la funzione di: a) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società pienamente consapevoli del rischio di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo e, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società; b) ribadire che la Società condanna in maniera decisa i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi affermati nel proprio Codice Etico e che cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti; c) consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

La Società ha sempre ritenuto e ritiene preminente, rispetto a qualunque esigenza commerciale, la necessità di rispettare – e far rispettare a chiunque si interfacci con essa – i più elevati standard etici e di trasparenza. La Società, pertanto, pretende che tutti coloro che hanno ed intendono avere rapporti giuridici con la Società adottino una condotta conforme alle disposizioni di cui al proprio Modello (e Codice Etico) ed in linea con i principi etici in esso contenuti. La Società ha fatto la scelta di instaurare rapporti commerciali solo con l'impegno, da parte di qualunque terzo, al rispetto delle prescrizioni del Modello, che a propria volta sono espressione dei principi di cui al [Codice Etico di Gruppo](#) e al [Codice Etico Aziendale](#) (al cui testo si rimanda). Questi ultimi stabiliscono i principi guida e le regole che disciplinano uniformemente l'attività prestata da tutti coloro che, a qualunque titolo, agiscono nell'interesse o in nome e per conto della Società.

*

Finalità del Modello rispetto ai terzi.

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse della Società in aree di attività a rischio della commissione di Reati la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società.

In linea con tali obiettivi, la Società, in occasione dell'instaurazione di ogni nuovo rapporto commerciale, richiederà l'impegno del proprio fornitore/consulente/collaboratore e/o terzo alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e, tra queste, in particolare a non commettere alcuno dei reati richiamati dal Decreto, nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed alle prescrizioni espresse nel Codice Etico e che costituisce parte integrante del Modello, per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto.

A tal fine, a qualunque terzo con cui intrattenga rapporti commerciali, la Società chiede pertanto di dichiarare: – di avere piena conoscenza che l'attività di Orthofix, così come la propria, deve essere improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare fattispecie di reato; – di aver ricevuto, attentamente esaminato e compreso copia del Codice Etico di Orthofix, che costituisce parte integrante del Modello e che riporta i principi e le prescrizioni cui Modello stesso si ispira; – di non aver commesso Reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

La Società chiede pertanto ad ogni suo *partner* un impegno preliminare a rispettare la normativa vigente ed in particolare i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, chiarendo che l'inosservanza delle norme di legge o delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello da parte del terzo contraente è circostanza che, oltre a ledere il rapporto fiduciario, costituisce grave inadempimento del contratto, dando titolo alla risoluzione anticipata da parte di Orthofix, oltre al diritto di quest'ultima a ottenere il risarcimento di eventuali danni.

*

Il sistema di c.d. *Whistleblowing*.

Ogni terzo che intrattenga rapporti commerciali con la Società è tenuto a rendere noto, con la massima tempestività, ogni problema e/o criticità riscontrati nell'applicazione delle disposizioni del Modello e, in particolare:

- a segnalare tempestivamente eventuali episodi di commissione di reati previsti dal Decreto (il cui elenco è pubblicato in altra sezione di questo sito) nel contesto dell'esecuzione del contratto con la Società; e/o
- a segnalare tempestivamente eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico di cui sia venuto a conoscenza nel contesto dell'esecuzione del contratto con la Società.

Tutte le segnalazioni potranno essere effettuate per iscritto tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica ODV@orthofix.it, oppure di una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Orthofix S.r.l., presso la sede della Società, in Bussolengo (VR), 37012, Via delle Nazioni, 9 e dovranno contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello. La Società garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante in ogni attività di gestione della segnalazione

Tali segnalazioni verranno esaminate accuratamente da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società, che il Decreto pone al vertice dei sistemi di controllo della medesima, previa – se del caso - audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di un' indagine interna.

È tassativamente vietato ad ogni destinatario del Modello porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire che tale principio sia rispettato, assicurando altresì l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ovvero delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In ogni caso, il terzo autore della segnalazione non dovrà subire conseguenze di natura contrattuale.

*

Il sistema sanzionatorio.

Orthofix è consapevole che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, lo stesso Decreto prevede che i modelli devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei medesimi.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale. La violazione delle norme etiche del Modello e delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti ledono, infatti, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere con Orthofix e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

Costituisce causa di applicazione delle disposizioni del sistema disciplinare anche l'adozione, da parte di chiunque e/o di terzi, di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione ai sensi del paragrafo che precede, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, anche occasionali, consulenti, agenti e/o da terzi a qualunque titolo *partners* commerciali di Orthofix in contrasto alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali e/o impegni espressamente assunti dai terzi, la risoluzione immediata del rapporto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Società.

Ultimo aggiornamento: luglio 2020